



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano

Sede amministrativa - Via Gattamelata, 35 - 20149 Milano
Tel. 02 884 44 981-982-985 – Fax: 02 3493 3185 Cod. Mecc. MIIC8F0003

Scuola dell'Infanzia – Via Gattamelata 22 – tel.: 02 884 46 260 Cod. Mecc. MIAA 8F 001X
Scuola Primaria "P.Micca" – Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985 Cod. Mecc. MIEE 8F 0015
Scuola Secondaria di I grado "E.Colorni" - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994 Cod. Mecc. MIMM 8F 0014

C.F. 80124010150 e-mail miic8f0003@istruzione.it PEC miic8f0003@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.icsgattamelata.gov.it>

Titolario: VI.2.1

ALLEGATO "B" ALLA CONVENZIONE OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI A MILANO - ANNO SCOLASTICO 2020-2021

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: **8449718FDD**

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): **UFY6NH**

TRA

l'Istituzione Scolastica **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA N. 35** (in seguito "Istituto" o "Istituzione scolastica" o "Scuola" o "Direzione scolastica" o "Direzione"), – Via Gattamelata n. 35 - 20149 Milano – Codice Fiscale n. 80124010150, rappresentata dal Dirigente **Prof. Giovanni Santoro**, nato a Messina il 09/05/1966, domiciliato per effetto della sua carica in Milano, Via Gattamelata n. 35 - 20149, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni previste dalla L. 59/97 e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali

E

la Società **Co.Esa. cooperativa sociale a r.l. onlus** (di seguito denominata "soggetto contraente"), con sede legale in Via Ippodromo n. 16 a Milano C.F. e P.I. 12202950155, email: patriziasordi@coesacoopsoc.it; annanappi@coesacoopsoc.it; info@coesacoopsoc.it rappresentata dalla **Sig.ra Patrizia Sordi** nata a Milano l'8/02/1957 in qualità di rappresentante legale domiciliata per la carica presso la sede legale della Società in Via Ippodromo n. 16 a Milano

PREMESSO CHE:

- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 404 del 10.03.2015 ha approvato, rendendoli definitivi, le modalità e il percorso di accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali e paritarie della Città di Milano;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 375 del 13.03.2020 ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio dell'istruttoria pubblica finalizzata alla formazione/aggiornamento di un elenco di soggetti del terzo settore accreditati per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, della città di Milano finalizzato alla coprogettazione/cogestione di progetti educativi nonché le linee di indirizzo per la distribuzione dei contributi tra le scuole dell'infanzia (ad esclusione delle Scuole Comunali), primaria, secondaria di primo grado pubbliche e paritarie della città di Milano;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3751 del 03.06.2019 è stato approvato il testo della convenzione tra Amministrazione Comunale e Direzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021, unitamente al testo della presente convenzione;
- tra i soggetti accreditati risulta la Società contraente che ha sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune di Milano;
- il soggetto contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso di tutti requisiti, nessuno escluso, indicati e sottoscritti nella domanda e allegati

presentati per l'iscrizione all'elenco unico dei soggetti accreditati e previsti dall'Avviso pubblico.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano (di seguito chiamato Comune) frequentanti la scuola **Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35**, secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 104/92, e tutte le prestazioni previste dall'avviso pubblico e dal Patto di accreditamento stipulato con il Comune di Milano.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida per l'anno scolastico 2020/2021 con **inizio il 14 settembre 2020** e termine in corrispondenza del termine delle attività didattiche.

ARTICOLO 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE

Fanno parte della presente convenzione e si intendono parte integrante della stessa, anche se non materialmente e fisicamente allegati in quanto documenti conosciuti e sottoscritti, depositati presso l'Area Servizi Scolastici ed Educativi – Unità Diritto allo Studio, via N. A. Porpora 10 Milano:

- l'avviso pubblico e i relativi allegati, per il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità residenti a Milano approvati dall'Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti;
- il Patto di Accreditamento sottoscritto con il Comune di Milano;
- la domanda di ammissione all'elenco degli enti accreditati

ARTICOLO 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore economico per ogni ora di assistenza educativa è di **Euro 20,00 + Iva 5% (Euro 21,00 comprensivo di Iva e ogni altro onere)**.

Il corrispettivo economico per le attività "indirette" è pari ad **Euro 20,00 + Iva 5% (Euro 21,00 comprensivo di Iva e ogni altro onere)**.

Il valore del presente contratto per l'**a.s. 2020/2021** è pari ad un importo al lordo di IVA di **Euro 89.968,76** (Euro 85.684,53 + Iva 5% Euro 4.284,23).

La Società contraente, presta servizio per **n. 4.284,23 ore totali**.

La suddivisione e l'erogazione delle ore deve essere concordata con le docenti referenti della scuola, **ins. Maria Rosa Boccia per la scuola primaria/infanzia e prof.ssa Daniela Venturi per la scuola secondaria di primo grado**.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Il soggetto contraente si è già obbligato a rendere le prestazioni oggetto della presente convenzione anche nelle more della stipula del presente documento, per non pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Per "ora" di assistenza educativa si intendono 60 minuti non rilevando in alcun modo eventuali altre modularità di ore di lezione inferiore.

Va da sé che i residui di ore non effettuate (in caso di moduli) debbano essere recuperati senza altri oneri a carico della Direzione Scolastica e senza determinare sforamenti del budget.

Per eventuali ore di servizio non erogato o per servizio prestato nei singoli plessi ma non autorizzato dalla Direzione, la Società contraente non potrà richiedere il pagamento.

I pagamenti saranno corrisposti direttamente al soggetto accreditato e scelto dalla scuola entro trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipula della convenzione.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di comunicazione/contestazione della Direzione Scolastica.

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

Il pagamento del compenso verrà effettuato MENSILMENTE tramite bonifico bancario a seguito di presentazione di "**fattura elettronica**", (obbligatoria per tutte le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013).

L'ultima fattura dovrà pervenire all'Istituto entro e non oltre l'11 giugno 2021.

La fattura dovrà essere accompagnata da documenti (fogli presenza) che attestino il numero di ore mensili effettuate dai singoli operatori e il nome degli alunni per i quali l'educatore ha effettuato assistenza.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- totale ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli educatori
- totale ore per attività indirette svolte nel mese oggetto della liquidazione purché esse si intendano autorizzate dal Dirigente Scolastico;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. indicato nel contratto ed estremi del conto corrente dedicato al pagamento della fattura;
- Iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione
- Per la legge di stabilità 2015 (art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972) **il campo relativo all'esigibilità dell'Iva, presente all'interno del tracciato della fattura elettronica, deve essere contrassegnato con la lettera "S" (= Scissione dei pagamenti o "split payment")**: per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 l'IVA viene versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione

La trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4, c.3 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006) dovrà essere inclusa in sede di liquidazione delle FATTURE EMESSE mensilmente.

In caso di soggetti temporaneamente raggruppate (ATI/RTI/ATS) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'ATI/RTI/ATS stessa.

Vista la normativa vigente, il soggetto contraente è tenuto ad emettere fatture in modalità esclusivamente elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. - www.indicepa.gov.it - codice univoco della scuola.

ARTICOLO 7 – SEDE OPERATIVA

Come previsto dall'avviso pubblico, il soggetto contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.

La sede è sita a **Milano in Via Ippodromo n. 16**

ARTICOLO 8 – PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Il soggetto contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti.

L'articolo 9 dell'avviso pubblico definisce nei particolari le figure degli educatori e la formazione, nonché la loro sostituzione all'art. 15.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato dopo la scelta, da parte delle Scuole frequentate dagli alunni con disabilità, dal soggetto inserito nell'elenco degli enti accreditati, anche a seguito della presentazione, da parte dell'ente prescelto della proposta di coprogettazione / cogestione e della conseguente attività di coprogettazione / cogestione svolta con la scuola, nonché di valorizzazioni **di almeno il 10% del costo del progetto.**

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Le caratteristiche relative al funzionamento del servizio in parola sono descritte all'articolo 14 dell'Avviso.

Qualora per motivi di forza maggiore, ed in analogia con quanto occorso a causa dell'epidemia di COVID 19 affrontata nell'anno scolastico 2019/20, la scuola dovesse procedere ad impiegare la didattica "a distanza", utilizzando strumenti informatici e la rete Internet per consentire ad alunne ed alunni di seguire le lezioni, sarà possibile, con le stesse modalità e con l'impiego delle medesime tecnologie, riprogrammare gli interventi educativi a favore delle alunne e degli alunni disabili assistiti.

Ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio dovrà essere progettata in accordo con la Direzione scolastica.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione Scolastica o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni, a totale carico del soggetto contraente.

Il soggetto contraente è tenuto a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.

Il soggetto contraente si obbliga a sollevare la Direzione Scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione Scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi enti accreditati prescelti.

L'ente accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della convenzione.

L'ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza della convenzione, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

La società contraente non dovrà versare alcuna cauzione.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONVENZIONE E DI CREDITO

E' vietata la cessione della convenzione a pena di nullità.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione senza espressa autorizzazione della Direzione Scolastica.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' fatto divieto al soggetto contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

In tutti i casi di infrazione delle norme contrattuali commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi si intenderà l'ente accreditato avente contratto in essere con la Direzione Scolastica.

ARTICOLO 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il contraente deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione Scolastica.

Il soggetto contraente deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il soggetto contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Il soggetto contraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. Il soggetto contraente dovrà comunicare, al momento della stipula, il nominativo del responsabile della sicurezza.

ARTICOLO 15 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE comportino CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI

Il soggetto contraente dovrà presentare, **per ogni assunto dal 06 aprile 2014**, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ARTICOLO 16 – RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il soggetto contraente è tenuto all'osservanza del Regolamento U.E. 679/2016 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale del soggetto contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il soggetto contraente.

ARTICOLO 17 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

Il soggetto contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata della convenzione.

Il soggetto contraente è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Direzione Scolastica può procedere alla risoluzione della convenzione ed all'esclusione dall'accreditamento nei confronti del soggetto contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

ARTICOLO 18– CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione è facoltà della Direzione Scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal soggetto contraente alle prescrizioni del presente documento.

ARTICOLO 19 – PENALITÀ

La Direzione Scolastica, a tutela delle norme contenute nella convenzione, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto accreditato e da questo non giustificato il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente documento, verrà applicata una penale di € 70,00.= (settanta) per ogni giorno di mancato servizio.

L'interruzione non occasionale e non motivata del servizio può comportare la risoluzione del contratto e la decadenza dall'elenco degli enti accreditati;

- L'Istituto ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata o Pec, in caso di inadempimento da parte del soggetto contraente, dei soci lavoratori o dei lavoratori dipendenti degli obblighi derivanti dal presente contratto, violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza o nel caso in cui per l'esecuzione negligente dell'incarico è derivato nocumento morale e materiale all'attività del Committente. Nel caso il recesso sia della società contraente, questa è tenuta a darne immediata comunicazione scritta all'Istituto, che liquiderà il lavoro fino a quel punto svolto e calcolato in proporzione sull'incarico complessivo, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni da parte della Direzione Scolastica.
- L'Istituto si riserva, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata (Pec), di risolvere unilateralmente il contratto senza oneri per la stessa:
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di moralità prescritti a seguito di consultazione da parte della scuola del casellario Anac e di verifica del documento unico di regolarità contributiva (Durc)
 - nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R o PEC) dell'inadempienza alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Se il soggetto accreditato sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla risoluzione della convenzione.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dalla convenzione.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione, che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al soggetto accreditato, pena la risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIAMENTO E DECADENZA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici
- inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25-bis
- interruzione non occasionale e non motivata del servizio
- subappalto totale o parziale del servizio
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione

Per le A.T.I., A.T.S. e R.T.S. costituirà, altresì, causa di risoluzione della convenzione e di decadenza dall'elenco degli enti accreditati il mancato rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al raggruppamento d'impresa dichiarate all'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione Scolastica con lettera raccomandata o Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione Scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipula della convenzione, la Direzione Scolastica potrà procedere alla revoca dell'esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

La presente convenzione, inoltre verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n° 136.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questa convenzione, il soggetto contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questa convenzione.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA AUTORIZZATORIA

Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporta delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque prevede delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo al soggetto contraente di informare preventivamente la Direzione Scolastica che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

ARTICOLO 23 - SPESE DI CONVENZIONE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese della presente convenzione inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico della Società contraente.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto della presente convenzione è soggetto a IVA; la presente convenzione, scritta in carta libera, sarà registrata solo in caso d'uso.

ARTICOLO 24 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché ogni norma ed articolo citati nell'avviso pubblico approvato dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.

Il presente contratto occupa **n. 7 (sette) pagine**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società contraente
Co.Esa. coop. sociale a r.l. onlus
Sig.ra Patrizia Sordi



Per l'Istituzione Scolastica
Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Santoro